Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 70° **Roma - Martedì, 19 febbraio 1929 - Anno VII** **Numero 42**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo,* via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe,* Corso Vittorio Emanuele, 30. — Aquila: *Agnelli F.,* via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.,* via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Asmara: *A. A.* e *F. Cicero.* — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libreria editrice Favia Luigi & Guglielmo,* via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore.* — Benevento: *Tomaselli E.,* Corso Garibaldi, 219. Bengasi: *Russo Francesco.* — Bergamo: *Libreria internazionale Istituto Italiano di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *Libreria editrice Cappelli Licinio,* via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.,* Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo.* — Brindisi: *Carlucci Luigi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Caserta: *F. Croce e Figli.* — Catania: *Libreria Editrice Giannotta Nicolò,* via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internazionale,* via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe,* via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi.* — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini,* piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando,* piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio,* via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. «Minerva»,* via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe.* — Foggia: *Pilone Michele.* — Forlì: *Archetti G.,* Corso Vitt. Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A. L. I., Soc. Editr. Intern.,* via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.,* Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi; Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci.* — Mantova: *U. Mondovì,* Corso Vittorio Emanuele, 54 — Messina: *Ferrara Vincenzo,* viale San Martino, 45; *G. Principato; D'Anna Giacomo.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana,* Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale,* via Bocchetto, 8; *A. Vallardi,* via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola; Libreria Littorio.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote,* Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves,* via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio,* via T. Caravita, 30; *A. Vallardi.* — Novara: *R. Guaglio,* Corso Umberto I., 26; *Ist. Geogr. De Agostini.* — Nuoro: *Margaroli G..* — Padova: *A. Draghi,* via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza,* Corso Vittorio Emanuele 335. — Parma: *Libreria Fiaccadori, Società Editrice Internazionale,* via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli.* — Perugia: *Natale Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *Editore V. Porta,* via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporard) Riunite Sottoborgo.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *Schmidt,* piazza Foro, 17. — Potenza: *Intendenza di Finanza* (Servizio vendita). — Ravenna: *E. Lavagna & Figli.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini,* via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomasetti.* — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.* Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli,* via degli Organi, 88; *Maglione,* via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi,* via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale,* vicolo del Moretto 6; *A. Vallardi,* Corso Vitt. Eman.; *Libreria Littorio; Istituto Geogr. De Agostini; Compagnia Ital. Turismo,* via Marghera, 6. — Rovigo: *G. Marin,* via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti,* Piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda,* Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola.* — Siena: *Libreria S. Bernardino,* via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi,* via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti,* via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. D'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Alterocca.* — Torino: *Editrice F. Casanova & C.,* piazza Garignano; *Soc. Editr. Intern.,* via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.,* via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.,* via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci,* Corso Vitt. Em., 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori,* via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli.* — Trieste: *Licinio Cappelli,* Corso Vitt. Em., 12; *Treves & Zanichelli.* — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato,* Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti,* via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati.* — Venezia: *Umberto Sormani,* via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale.* — Verona: *Remigio Cabianca,* via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla,* via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zaza: *E. De Sconfeld,* piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier,* via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli,* Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Libreria Italiana Moderna Alfredo E. Mele & C.,* Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold,* Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana,* Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane:* Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Vegganst le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere la X Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo in Milano.

Con decreto 13 gennaio 1929-VII di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 29 detto al registro n. 1 Finanze, foglio n. 392, il Gruppo ciclo e motociclo dell'Associazione nazionale fascista industriali dell'automobile, aviazione e ciclo fu autorizzato a promuovere in Milano, ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la X Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo.

(488)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 632.

LEGGE 29 novembre 1928, n. 3421.

Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2446, contenente provvedimenti di finanza per l'industria automobilistica e per le strade.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIURIATI — MARTELLI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 633.

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 52.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 novembre 1928 n. 2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio dell'importazione temporanea per la fabbricazione delle caramelle destinate alla esportazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 8 novembre 1928, n. 2503, concernente l'ammissione del glucosio al beneficio dell'importazione temporanea per la fabbricazione delle caramelle destinate alla esportazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **634.**

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 53.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi cauzionali dei commercianti, alle garanzie di mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 1868, concernente disposizioni relative ai depositi dei commercianti, alle garanzie dei mutui edilizi e alla Cassa di previdenza dei sanitari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **635.**

LEGGE 7 gennaio 1929, n. 54.

Conversione in legge del R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 3 agosto 1928, n. 2000, concernente operazioni di finanziamento a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **636.**

LEGGE 3 gennaio 1929, n. 55.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 27 novembre 1927, n. 2211, concernente l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Sicilia.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **637.**

REGIO DECRETO-LEGGE 24 gennaio 1929, n. **134.**

Anticipazioni del Banco di Napoli all'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che da parte del Banco di Napoli sono state accordate all'Ente autonomo dell'Acquedotto pugliese anticipazioni di fondi che al 30 giugno 1928 ammontavano, con i relativi interessi, a L. 30,596,741.99;
Ritenuto che il predetto Istituto di credito si è obbligato ad effettuare all'Ente autonomo una ulteriore anticipazione di L. 50,000,000 durante il corrente esercizio finanziario;
Ritenuto che la somma complessiva che risulterà così somministrata all'Ente autonomo, insieme con gli interessi maturati al tasso annuo del 6.50 per cento, dovrà essere rimborsata al Banco di Napoli in cinque annualità, con assegnazioni a carico del bilancio dello Stato a decorrere dall'esercizio finanziario 1929-30;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla sistemazione delle anticipazioni di cui sopra;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La somma di L. 80,596,741.99, che il Banco di Napoli ha anticipato ed anticiperà all'Ente autonomo per l'Acquedotto

pugliese, sarà rimborsata, insieme con gli interessi maturati al 30 giugno 1929, al tasso annuo del 6.50 per cento, mediante cinque annualità anticipate, comprensive di ammortamento e di interessi al tasso medesimo del 6.50 per cento, con assegnazioni a carico del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'esercizio 1929-30.

Gli impegni relativi dovranno considerarsi all'infuori dei limiti generali di spesa.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a provvedere alle conseguenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1929 Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 638.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1929, n. 111.
Approvazione dello statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5, ultimo comma, del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, concernente l'ordinamento dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato lo statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa, composto di 29 articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno e per la guerra.

Lo statuto dell'Associazione suddetta e l'annesso regolamento generale, approvati con R. decreto 9 maggio 1920, sono abrogati.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 85. — SIROVICH.

Statuto organico dell'Associazione italiana della Croce Rossa.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

L'Associazione italiana della Croce Rossa ha per atto fondamentale il R. decreto-legge 10 agosto 1928-VI, n. 2034.

Essa è posta sotto l'Alto Patronato delle Loro Maestà il Re e la Regina d'Italia.

Art. 2.

In forza al R. decreto 9 settembre 1907, n. 545, l'Associazione è investita del privilegio dei distintivi e titoli stabiliti dal Cap. VI della Convenzione di Ginevra 6 luglio 1906.

L'emblema dell'Associazione è la croce rossa in campo bianco, a norma dell'art. 18 della citata Convenzione.

La bandiera e il bracciale della Croce Rossa, essendo segni di neutralità, non possono essere usati senza speciale autorizzazione.

Quando l'Associazione presta servizio per le forze armate dello Stato, l'uso dei distintivi è regolato dalle disposizioni dell'autorità militare competente; negli altri casi, dal presidente generale dell'Associazione.

L'emblema dell'Associazione è impresso sulla bandiera sociale, su tutti gli atti dell'Associazione, sul materiale dei servizi sanitari, sul bracciale del personale e sugli stemmi simili ad un modello unico stabilito dal presidente generale, da collocarsi esternamente all'ingresso delle sedi degli organi della Croce Rossa e dei servizi dipendenti.

Il presidente generale vigila con ogni cura affinchè non si verifichino abusi dell'emblema, invocando l'ausilio delle autorità dello Stato per prevenirli e reprimerli e denunziando i responsabili per le sanzioni penali di cui alla legge 30 giugno 1912, n. 740.

I Comitati provinciali ed i Sottocomitati, per intervento delle rispettive rappresentanze a cerimonie, usano la bandiera nazionale, secondo norme stabilite dal presidente generale.

CAPO II.

Ordinamento dell'Associazione.

Art. 3.

L'Associazione esplica la propria attività a mezzo di:

a) un Comitato centrale;
b) Comitati provinciali;
c) Sottocomitati;
d) Delegazioni;
e) Comitati, Sottocomitati e Delegazioni nelle Colonie;
f) Delegazioni all'estero.

A norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, il presidente generale costituisce, con il Consiglio direttivo, il Comitato centrale, che è l'organo centrale dell'Associazione.

Il Comitato centrale dispone di propri uffici esecutivi permanenti, la cui direzione è affidata al direttore generale dell'Associazione, nominato dal Consiglio direttivo e posto alle dipendenze immediate del presidente generale.

Le attribuzioni di questi uffici, il loro ordinamento tecnico ed amministrativo, lo stato giuridico, la pianta organica del personale addettovi, sono disciplinati dal regolamento interno previsto dall'art. 11, lettera *b*), del citato Regio decreto. Anche gli organi locali possono disporre di uffici e di personale esecutivi, disciplinati dal regolamento stesso.

Art. 4.

Il presidente generale ha la rappresentanza morale e giuridica dell'Associazione e ne dirige ogni attività; convoca e presiede il Consiglio direttivo del Comitato centrale; cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate; nomina le cariche degli organi dipendenti; istituisce e sopprime i Sottocomitati e le Delegazioni; adotta tutti i provvedimenti richiesti per il regolare funzionamento dei servizi e degli uffici del Comitato centrale e degli organi che ne dipendono e che non siano attribuiti al Consiglio direttivo del Comitato centrale; esercita tutti gli altri poteri conferitigli dal presente statuto e dai regolamenti.

Nei casi di urgenza il presidente generale adotta sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, con l'obbligo di sottoporle al Consiglio stesso per la ratifica nella sua prima adunanza.

In tempo di guerra ed al momento della mobilitazione delle forze armate dello Stato, il presidente generale assume tutti i poteri, diventando l'unico rappresentante dell'intera Associazione, e, d'accordo con i Ministri competenti, nomina i delegati dell'Associazione presso le forze mobilitate.

Nelle pubbliche calamità il presidente generale assume la direzione di tutti i servizi di soccorso dell'Associazione.

Art. 5.

Il Consiglio direttivo del Comitato centrale:

a) delibera nel mese di settembre il bilancio preventivo e nel mese di aprile il conto consuntivo dell'Associazione, mantenendovi distinte le parti relative ai servizi di guerra da quelle relative ai servizi di pace; bilancio e conto consuntivo da sottoporsi all'approvazione del Ministero dell'interno;

b) approva nel mese di settembre il bilancio preventivo e nel mese di aprile il conto consuntivo del Comitato centrale; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera *a*) di questo articolo;

c) approva nel mese di settembre i bilanci preventivi e nel mese di aprile i conti consuntivi dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati dipendenti; da allegare al bilancio ed al conto di cui alla lettera *a*) di questo articolo;

d) adotta i provvedimenti di carattere generale per l'attuazione dei còmpiti dell'Associazione;

e) delibera l'accettazione di lasciti e doni, l'investimento delle somme disponibili, l'acquisto e l'alienazione dei beni immobili, le azioni da promuovere e da sostenere in giudizio;

f) delibera le norme per l'istituzione e la soppressione di Sottocomitati;

g) delibera il regolamento interno per il personale addetto agli uffici del Comitato centrale e degli organi locali;

h) delibera gli altri regolamenti per i servizi dell'Associazione;

i) nomina il direttore generale dell'Associazione;

l) delibera sugli altri argomenti indicati dal presente statuto e dai regolamenti;

m) propone le modificazioni allo statuto dell'Associazione.

Per la validità delle adunanze del Consiglio direttivo del Comitato centrale è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

L'invito ad intervenire alle sedute deve essere fatto per iscritto, firmato dal presidente generale e fatto pervenire ai singoli componenti cinque giorni prima della seduta o almeno ventiquattro ore prima nelle convocazioni d'urgenza.

Art. 6.

Al direttore generale dell'Associazione è affidato il pratico svolgimento dei servizi e delle attività sociali in tempo di pace e in tempo di guerra, secondo gli ordini e le direttive del presidente generale e del Consiglio direttivo.

Per delega del presidente generale egli amministra la disciplina del personale militare e non militare dell'Associazione.

Il direttore generale funge infine da segretario del Consiglio suddetto, con voto consultivo.

Art. 7.

I Comitati provinciali residenti nelle sedi dei Comandi di Corpo d'armata sono, di massima, centri di mobilitazione della Croce Rossa Italiana.

Con ordinanza del presidente generale dell'Associazione è stabilito quali altri Comitati provinciali possono funzionare come centri di mobilitazione, determinando, a tal fine, la rispettiva speciale competenza territoriale.

Art. 8.

I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati convocano e presiedono le adunanze dei rispettivi Consigli; provvedono alla esecuzione dei deliberati nonchè delle disposizioni e delle direttive del Comitato centrale; vigilano sul regolare funzionamento dei servizi e degli uffici dipendenti nella propria circoscrizione; in caso d'urgenza assumono i poteri dei rispettivi Consigli, salvo ad esporre il proprio operato alla prima adunanza per la ratifica; vigilano e coordinano l'azione degli organi dipendenti ed esercitano tutti gli altri poteri ad essi conferiti dal presente statuto e dai regolamenti dell'Associazione.

I presidenti hanno facoltà di delegare uno dei consiglieri a sostituirli o rappresentarli in caso di assenza o d'impedimento. La delega deve essere approvata dal presidente generale.

Art. 9.

I Consigli dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati deliberano i propri bilanci preventivi ed i conti consuntivi; adottano i provvedimenti necessari per lo svolgimento di tutte le varie attività dell'Associazione nei limiti del proprio territorio, ed hanno le altre attribuzioni derivanti dal presente statuto e dai regolamenti.

I regolamenti speciali o particolari dei servizi dell'Associazione stabiliscono quali deliberazioni debbono riportare la superiore approvazione.

Art. 10.

I Comitati provinciali dipendono direttamente dal Comitato centrale; i Sottocomitati dipendono dal Comitato centrale per il tramite del rispettivo Comitato provinciale; le Delegazioni nel Regno dipendono di regola dal rispettivo Comitato provinciale, ad eccezione di quelle che dal presidente generale siano assegnate alle dipendenze di un Sottocomitato.

La stessa norma vale anche per gli organi dell'Associazione nelle Colonie.

Le Delegazioni generali all'estero e le Delegazioni uniche per ogni Stato, che hanno il còmpito di unire i connazionali nel nome e nei fini della Croce Rossa, dipendono direttamente dal Comitato centrale; le varie Delegazioni in uno stesso Stato dipendono dal Comitato centrale, per il tramite della rispettiva Delegazione generale.

I Comitati provinciali hanno sede in ogni capoluogo di Provincia.

La istituzione dei Sottocomitati e delle Delegazioni è rimessa alla facoltà del presidente generale, cui spetta di fissarne i limiti territoriali.

Nella sede dei Comitati provinciali non possono essere istituiti o aver sede Sottocomitati, i quali possono essere istituiti in qualsiasi altro Comune, in seguito ad elevazione di una Delegazione a Sottocomitato, secondo le norme di cui al precedente art. 5, lettera *f*).

Art. 11.

Qualora il Consiglio di un Comitato provinciale o di un Sottocomitato non si trovi in grado di funzionare o quantunque richiamato non si uniformi alla legge, allo statuto, ai regolamenti e alle direttive dell'Associazione, può essere sciolto dal presidente generale, sentito il Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Il presidente generale provvede, secondo i casi, alla nomina di una nuova rappresentanza o di un commissario per la temporanea amministrazione dell'organo dipendente.

In caso di dimissioni del presidente o del Consiglio di un Comitato o Sottocomitato, il presidente generale provvede come al comma precedente.

Art. 12.

Presso ogni Comitato provinciale ed ogni Sottocomitato può essere istituita una sezione femminile, in conformità di norme e con finalità opportunamente disciplinate dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Tutte le sezioni femminili formano l'« Unione femminile della Croce Rossa » sotto l'Alto Patronato di Sua Maestà la Regina d'Italia e presieduta dal presidente generale dell'Associazione.

Art. 13.

La delegata per le infermiere presso il Comitato centrale e le ispettrici presso i Comitati provinciali ed i Sottocomitati intervengono con voto consultivo alle adunanze, rispettivamente, del Consiglio direttivo e dei Consigli quando si trattino argomenti relativi al servizio ed al personale di infermiere volontarie e professionali e di assistenti sanitarie.

Art. 14.

Ciascun Comitato e Sottocomitato può aprire una speciale iscrizione di « Volontari del soccorso » che costituiranno squadre di volontari del pubblico soccorso, ed alle quali l'Associazione farà impartire istruzioni teoriche e pratiche.

Le squadre possono essere fornite di particolari distintivi, di segni di riconoscimento ed eventualmente anche di una divisa comune.

Un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero dell'interno, disciplina la iscrizione, l'amministrazione, il servizio ed i corsi d'istruzione dei « Volontari del soccorso ».

Art. 15.

I soci si distinguono in tre categorie: benemeriti, perpetui e temporanei.

Sono inscritti quali soci benemeriti coloro che abbiano operato altamente ed utilmente per i fini dell'Associazione ovvero che versino, per tale iscrizione, una quota non minore di lire tremila. I soci benemeriti sono proclamati dal Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Sono inscritti quali soci perpetui coloro che versino a tal fine una quota non minore di lire duecento.

Sono inscritti come soci temporanei coloro che a tal fine versino una quota di lire dieci annue.

E' ammesso il passaggio dalla terza e dalla seconda categoria a categoria superiore, previa integrazione della quota relativa.

I nomi di persone defunte, a richiesta della famiglia o di terzi che vogliano onorarle, possono essere inscritti quali soci benemeriti o perpetui « ad memoriam », mediante versamento della quota relativa.

Art. 16.

Ogni ente collettivo, pubblico o privato, può, alle stesse condizioni indicate nel precedente articolo, essere inscritto come socio benemerito o perpetuo. Per l'iscrizione a socio temporaneo la quota annua è di lire venti.

Art. 17.

Gli inscritti all'Associazione nazionale combattenti ed all'Associazione mutilati ed invalidi di guerra, che, attraverso la propria Associazione, domandano di diventare soci temporanei della C.R.I., versano lire cinque (compreso distintivo e tessera) per il primo anno e lire tre per ciascuno degli anni successivi.

Per la iscrizione come socio benemerito o perpetuo, sia degli ex combattenti e dei mutilati, sia delle rispettive sezioni e federazioni, la quota è, rispettivamente, di lire millecinquecento e di lire cento.

Con deliberazione del Consiglio direttivo del Comitato centrale uguali concessioni possono estendersi ad Associazioni analoghe ed ai rispettivi soci, e ad altre collettività e rispettivi componenti.

Art. 18.

Si perde la qualità di socio in seguito a dimissione o a radiazione.

La radiazione ha luogo:

1° quando il socio, dopo formale diffida per iscritto, non abbia effettuato i pagamenti dovuti;

2° quando il socio venga a trovarsi in uno dei casi previsti nell'art. 25 della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, e in ogni altro caso di indegnità morale e politica.

All'ammissione e alla radiazione dei soci provvedono, rispettivamente, i presidenti ed i Consigli dei singoli Comitati e Sottocomitati.

Contro la radiazione l'interessato può ricorrere al Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 19.

I presidenti dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati, nel mese di gennaio di ciascun anno, convocano in assemblea i rispettivi soci per le comunicazioni circa l'azione svolta e da svolgere e per prendere cognizione di quanto può essere espresso dai singoli soci.

CAPO III.

Patrimonio ed amministrazione.

Art. 20.

Il patrimonio dell'Associazione è unico, è amministrato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale, e non può essere adoperato che per i fini di guerra e di pace dell'Associazione.

Art. 21.

L'esercizio finanziario comincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre. Però, all'effetto di liquidare, esigere e pagare l'importo delle operazioni relative al detto periodo, l'esercizio si protrae fino all'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo; nel quale giorno l'esercizio stesso è definitivamente chiuso.

La gestione del patrimonio sociale è disciplinata dal regolamento di amministrazione e di contabilità.

Art. 22.

I Comitati provinciali ed i Sottocomitati hanno autonomia amministrativa per la propria gestione, secondo le norme del regolamento di amministrazione e di contabilità.

Le Delegazioni nel Regno, essendo organi di propaganda, non hanno di regola gestione di fondi e di patrimonio, salvo che per circostanze speciali ne siano autorizzate dal presidente generale.

Art. 23.

Le deliberazioni dei Consigli dei Comitati e Sottocomitati che riguardano spese alle quali si intenda far fronte mediante storni di bilancio o nuove o maggiori entrate, debbono riportare l'approvazione del Consiglio direttivo del Comitato centrale.

Art. 24.

Un elenco sommario di tutte le deliberazioni dei Comitati provinciali e dei Sottocomitati deve essere trasmesso trimestralmente al presidente generale, che può richiedere sollecitamente copia delle deliberazioni non soggette ad approvazione superiore e pronunciarne l'annullamento entro un mese dal giorno di ricevimento della copia, sentito il parere del Consiglio direttivo del Comitato centrale, e dopo aver richiesto all'organo interessato schiarimenti e deduzioni. L'annullamento può essere pronunziato solo nei casi in cui la deliberazione contenga violazioni di leggi, di statuto o di regolamenti, ovvero risulti gravemente lesiva agli interessi dell'Associazione.

CAPO IV.

Disposizioni varie.

Art. 25.

Le cariche dell'Associazione sono gratuite e non compatibili con incarichi retribuiti dall'Associazione.

Non possono essere nominati alle cariche stesse i soci:

a) che siano stipendiati, salariati o comunque dipendenti dall'Associazione;

b) che siano ufficiali, sottufficiali o militi della Croce Rossa italiana in servizio;

c) che abbiano con l'Associazione rapporti d'interessi per concessioni o per contratti di prestazione di opere, di somministrazioni e forniture.

Art. 26.

E' data facoltà all'Associazione italiana della Croce Rossa:

a) di conferire la ricompensa « al merito » istituita nel 1913 e destinata a premiare coloro i quali abbiano reso segnalati servizi all'Associazione stessa con azioni personali, o comunque si siano distinti nei suoi servizi in guerra od in pace;

b) di conferire al proprio personale mobilitabile, dei ruoli per i servizi del tempo di pace e per i servizi del tempo di guerra, che abbia 25 anni di iscrizione nei ruoli stessi, la « Croce di anzianità », istituita nel 1917;

c) di premiare con speciali medaglie o diplomi « di benemerenza » chi sovviene ai suoi bisogni economici;

d) di distribuire medaglie e diplomi di propaganda.

La specie e il conferimento delle suddette ricompense e le norme relative sono disciplinate da regolamento speciale, deliberato dal Consiglio direttivo del Comitato centrale ed approvato dal Ministero dell'interno.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 27.

Dalla data di approvazione del presente statuto i Comitati di circoscrizione, i Comitati, i Sottocomitati e le Delegazioni aventi sede nei capoluoghi di Provincia, assumono la qualifica e le attribuzioni di « Comitati provinciali », rimanendo così, ed a tutti gli effetti, modificata e stabilita la rispettiva competenza territoriale, salvo quella speciale e per i soli servizi di reclutamento e mobilitazione del personale nei riguardi dei Comitati provinciali di cui all'art. 7 del presente statuto.

L'attuale competenza territoriale dei Sottocomitati, esistenti alla data predetta in sede diversa dai capoluoghi di provincia, può essere conservata, ferma restando la facoltà di eventuali modificazioni, in ogni tempo, da parte del presidente generale.

Art. 28.

Le amministrazioni elettive in carica nei Comitati e Sottocomitati alla data di approvazione del presente statuto saranno sostituite provvisoriamente da commissari fino a quando non sarà possibile costituire le normali amministrazioni, secondo le disposizioni del presente statuto.

I delegati all'interno, già nominati alla data predetta per il triennio 1927-29, s'intendono nominati per il quadriennio 1929-32, ferma restando la facoltà di revoca, in ogni tempo, da parte del presidente generale.

Agli effetti delle disposizioni concernenti la durata delle cariche, il primo quadriennio scadrà il 31 dicembre 1932.

Art. 29.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle del presente statuto o incompatibili con esso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione 639.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 2897.

Revoca del riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista di Valsesia; riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli; e approvazione dello statuto di quest'ultima Unione nonchè di quello dell'Unione industriale fascista di Biella.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana, nonchè alle Associazioni sindacali di grado inferiore ad essa aderenti;

Viste le domande in data 12 maggio 1927 e 10 settembre 1928, con le quali la presidenza di detta Confederazione ha chiesto che, in relazione ai mutamenti della circoscrizione amministrativa del Regno, implicanti la costituzione della provincia di Vercelli, sia revocato il riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista di Valsesia, sia concesso il riconoscimento giuridico all'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, e siano approvati lo statuto di quest'ultima e quello dell'Unione industriale fascista di Biella da essa dipendente;

Visti gli articoli 4 e 9 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e l'art. 36 del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocato il riconoscimento giuridico dell'Unione industriale fascista di Valsesia, concesso col Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, ed in conseguenza è eliminata dall'elenco annesso allo stesso Nostro decreto (parte III - Unioni locali miste) l'indicazione « Unione industriale fascista di Valsesia ».

Art. 2.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, con competenza territoriale sulla provincia di Vercelli e con sede in Vercelli.

Sono approvati: lo statuto di detta Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e lo statuto dell'Unione industriale fascista di Biella (costituita nel seno della prima e legalmente riconosciuta col ripetuto Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720) secondo i testi che si allegano al presente decreto e che sono firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a termine di legge, circa l'approvazione della nomina dei dirigenti l'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.

Art. 3.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, sono applicabili anche nei rapporti della Unione industriale fascista della provincia di Vercelli, alla quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 · Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1928 · Anno VII
Atti del Governo, registro 279, foglio 189. — SIROVICH.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Vercelli, l'« Unione industriale fascista della provincia di Vercelli ».

Dell'Unione fa parte l'Unione industriale fascista di Biella costituita come unione locale a sensi dell'art. 5, lettera *a*), dello statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 2.

L'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli fa parte della Confederazione generale fascista della industria italiana.

In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e agli effetti della legge stessa, ha la rappresentanza legale di tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio della provincia di Vercelli, salva la competenza dell'Unione industriale fascista di Biella nei limiti e secondo le norme stabilite dal rispettivo statuto.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione.

Art. 4.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni degli artigiani, delle cooperative industriali e dei dirigenti di aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 5.

L'Unione, nell'àmbito di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti di collaborazione fra esso e le ditte, anche assumendo, nei termini

delle vigenti leggi, còmpiti e funzioni di assistenza e di previdenza;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; procura di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi si concilino con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) discute e risolve colle corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera le vertenze che appartengono alla sua competenza e quelle che le siano deferite dalla Confederazione;

g) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi e dati relativi all'industria e ai rapporti industriali;

h) provvede alla nomina e designazione dei rappresentanti degli industriali in tutti i consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia stabilita dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni dell'autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 6.

All'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli appartengono ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, tutte le ditte industriali esercenti nel territorio della Provincia stessa, eccettuata la zona attribuita alla competenza dell'Unione industriale di Biella.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio dell'Unione deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda le ditte devono indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'entità degli impianti e la sezione di categoria a cui chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge, od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo il ricorso alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

Art. 8.

Possono partecipare all'esercizio dei diritti sociali solamente le ditte regolarmente iscritte ed al corrente col versamento dei contributi.

Le ditte sono tenute ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Sono tenute altresì a fornire all'Unione tutti gli elementi e dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni.

Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

Art. 9.

L'Unione suddivide le ditte in essa inquadrate in sezioni per categoria d'industria. Ciascuna ditta sarà assegnata alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

L'Unione potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni sono deliberate dal Comitato esecutivo dell'Unione con l'approvazione della Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alla competente Federazione nazionale.

Tutte le sezioni hanno sede presso la sede dell'Unione. Nei rapporti esterni la rappresentanza di esse spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

E' fatto obbligo alle ditte iscritte all'Unione di denunciare all'Unione stessa tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessuna ditta potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali dei lavoratori se non pel tramite delle competenti Associazioni sindacali dei datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione, a carico dei soci contravventori, delle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 31, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, spetta all'Unione la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali attribuite alla sua competenza.

Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza delle ditte anzidette dinanzi alla Magistratura del lavoro. L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte di denunciare alla presidenza dell'Unione, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge stessa e

dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto, per decisione della Confederazione, notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti gli altri elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi, in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno dal presidente dell'Unione per la nomina del proprio capo e dei propri rappresentanti in seno al Consiglio direttivo nonchè dei propri delegati all'assemblea dell'Unione. Possono essere nominati anche delegati supplenti per colmare le vacanze che si verificassero durante l'anno nei delegati effettivi. Ciascuna sezione non può però nominare più di tre delegati supplenti. Nelle assemblee di sezioni ogni ditta ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati. Per le sezioni di industria, per le quali il contributo non è fissato soltanto in base al numero dei dipendenti, la Confederazione potrà stabilire un criterio base diverso per le votazioni e la rappresentanza negli organi sociali.

Art. 14.

L'assemblea dell'Unione è formata dai capi di tutte le sezioni e dai delegati delle stesse, eletti come al precedente articolo.

Ogni sezione di categoria ha diritto a un delegato all'assemblea ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di dieci delegati.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno otto giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea designa, scegliendoli anche fuori dei membri del Consiglio, la terna degli eleggibili a presidente a norma dell'art. 20; nomina inoltre ogni anno nella sua prima adunanza due revisori dei conti; esamina ed approva la relazione morale ed il rendiconto finanziario, e delibera su tutte le altre speciali questioni che siano poste all'ordine del giorno.

Le assemblee sono presiedute dal presidente dell'Unione.

Le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati; trascorsa però un'ora da quella fissata per la convocazione, le assemblee sono valide quando sia presente o rappresentato almeno un quarto dei delegati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Ogni delegato ha diritto ad un voto. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

E' ammessa la facoltà di delega tra delegato e delegato; nessun delegato però potrà avere più di tre deleghe.

Ogni modifica al presente statuto dev'essere approvata dall'assemblea e per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea stessa.

Art. 15.

Il Consiglio direttivo dell'Unione è formato dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 13. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante per ogni 1000 (o frazione non inferiore a 500) dipendenti controllati dalle ditte associate con un massimo di cinque rappresentanti. Nel numero dei rappresentanti è sempre compreso il capo della sezione.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica un biennio e sono rieleggibili.

E' in facoltà del Consiglio di provvedere, salva ratifica dell'assemblea, alla sostituzione dei consiglieri che venissero a cessare dalla carica per qualsiasi motivo durante il biennio.

Il Consiglio direttivo si riunisce ordinariamente ogni tre mesi ed in via straordinaria quando il presidente dell'Unione lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Le sue riunioni sono valide quando intervenga in prima convocazione almeno la metà più uno dei suoi componenti, ed in seconda convocazione quando vi sia almeno presente un quarto dei suoi membri. Ciascun membro dispone di un voto; le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 16.

Il Consiglio direttivo elegge ogni due anni nel suo seno un vice-presidente ed il tesoriere-economo. Elegge pure altri due membri che col presidente, col vice-presidente e col tesoriere-economo formano il Comitato esecutivo.

Art. 17.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria pel conseguimento degli scopi statutari e per l'attuazione delle direttive tracciate dall'assemblea generale.

Spetta anche ad esso di determinare le norme interne di funzionamento dell'Unione e di deliberarne il bilancio preventivo.

Spetta pure al Consiglio direttivo di fissare in base alle istruzioni della Confederazione la misura del contributo legale da imporsi alle ditte industriali attribuite alla sua competenza. Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondersi alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge. Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo sono regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione, in conformità delle disposizioni dello statuto confederale.

Spetta infine al Consiglio direttivo di deliberare sulle altre materie indicate alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione sarà annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni da essa assunte in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro stipulati nell'àmbito di sua competenza, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al comma precedente.

Art. 18.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi

per le ditte iscritte all'Unione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e le relative deliberazioni dovranno essere approvate dalla Confederazione.

Art. 19.

Il Comitato esecutivo:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sulla loro assegnazione alle sezioni;

c) delibera a norma dell'art. 30 circa i provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

d) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 20.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea generale a norma dell'art. 14.

Egli dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto e dai regolamenti, o che gli siano delegate dai competenti organi sociali o dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente dell'assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato esecutivo. Convoca il Consiglio direttivo e le assemblee generali e di sezione e il Comitato esecutivo. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice-presidente.

La nomina del presidente non ha effetto se non è approvata a termini di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 21.

All'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio è preposto il tesoriere-economo nominato dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16. Il tesoriere-economo deve curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite in materia dalla Confederazione.

Il tesoriere-economo ha l'obbligo altresì della compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 22.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Non possono essere eletti alle cariche sociali nè prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale dell'Unione che titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 23.

Per l'indirizzo generale dell'azione industriale nella provincia di Vercelli è istituita presso l'Unione provinciale una Giunta federale composta dai presidenti e dai vice-presidenti dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e dell'Unione industriale fascista di Biella, nonchè da altri rappresentanti delle due Unioni stesse nominati, in ragione di due rappresentanti per ciascuna Unione, dai rispettivi Consigli direttivi.

Il presidente dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli ed il presidente dell'Unione industriale di Biella sono, di diritto, rispettivamente presidente e vice-presidente della Giunta federale.

Art. 24.

Spetta alla Giunta federale di stabilire le direttive di massima per il coordinamento dell'attività dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e dell'Unione industriale fascista di Biella, e di adottare i relativi provvedimenti secondo le norme ed istruzioni dettate dalla Confederazione.

Spetta pure ad essa di provvedere in materia disciplinare a norma degli articoli 29 e 31 e di adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per assicurare l'esatta osservanza, nella giurisdizione delle due Unioni, delle istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Art. 25.

La Giunta federale è convocata ogni qualvolta lo ritenga necessario il presidente dell'Unione provinciale o quando sia disposto dalla Confederazione. Può pure essere convocata per deliberazione motivata del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli o del Consiglio direttivo dell'Unione industriale fascista di Biella.

Art. 26.

L'Unione può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 27.

L'Unione di Biella dovrà tenere costantemente informata l'Unione Provinciale delle questioni di carattere generale e delle vertenze di sua competenza e particolarmente di quelle che possano avere comunque ripercussioni in altre zone industriali comprese nella provincia di Vercelli.

L'Unione provinciale potrà intervenire nella trattazione delle vertenze di competenza della Unione di Biella per deliberazione della Giunta federale, o quando dovesse interessarsene l'autorità politica della Provincia. Dovrà intervenire quando le vertenze stesse vengano deferite al suo esame dalla Confederazione.

Art. 28.

L'Unione provinciale ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 29.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte iscritte all'Unione le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, regolamenti, istruzioni e deliberazioni della Unione, delle Associazioni

superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà alle ditte di ricorrere alla Giunta federale e successivamente alla Confederazione.

Art. 30.

Il Comitato esecutivo dell'Unione ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta facente parte dell'Unione stessa, la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione; oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente; oppure sia recidiva nelle infrazioni per le quali le fu applicata la censura. Le deliberazioni relative devono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 31.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla Giunta federale dell'Unione, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione, a norma dello statuto confederale, e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 32.

Il segretario dell'Unione provinciale è nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente dell'Unione, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dipendenti.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi direttivi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 33.

In caso di scioglimento o di revoca di riconoscimento, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo e all'estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità di quanto sarà disposto dal Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, numero 1130.

Art. 34.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista di Biella.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Biella, l'« Unione industriale fascista di Biella » con competenza territoriale sul soppresso circondario di Biella.

L'Unione può istituire uffici e servizi in altri Comuni della circoscrizione, con modalità da determinare in deliberazioni da sottoporsi all'approvazione della Confederazione.

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella sua circoscrizione.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria, in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la soluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) discute e risolve con le corrispondenti Associazioni di prestatori d'opera le vertenze che appartengono alla sua competenza;

h) provvede a norma e nei limiti del presente statuto alla nomina o designazione di rappresentanti degli indu-

striali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

i) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni di categoria cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno s'intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industrie. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

Il Comitato esecutivo potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè l'assegnazione dei soci ad una o più sezioni saranno fatte dal Comitato esecutivo secondo le norme e istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'inscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

La rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione, provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali.

E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere all'Unione provinciale, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo. Le relative deliberazioni dovranno essere, previa ratifica della Giunta federale di cui al successivo articolo 19, approvate dalla Confederazione.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione provinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possano avere ripercussioni in altre zone industriali della provincia di Vercelli.

L'Unione è infine tenuta a f   all'Unione provinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dal presidente dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 1000 dipendenti controllati, o frazione non inferiore a 500, con un massimo di cinque rappresentanti oltre il capo della sezione, e ad un delegato all'assemblea per ogni 500 dipendenti (o frazione) controllati dalle ditte associate, con un massimo di dieci delegati oltre il capo della sezione. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea designa la terna degli eleggibili a presidente dell'Unione, a norma del disposto del successivo art. 21; nomina annualmente due revisori dei conti; discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati, purchè non inferiore ad un terzo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. E' ammessa la facoltà di delega tra delegati. Ogni delegato non può avere però più di due deleghe.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati, e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice presidente, ed il tesoriere economo e due altri membri, che col presidente formano il Comitato esecutivo. Nomina inoltre i suoi rappresentanti nella Giunta federale, istituita presso l'Unione provinciale a norma dello statuto di questa.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima della Giunta federale, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi, giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Provvede inoltre in materia disciplinare a norma degli articoli 25 e 26. Spetta infine ad esso di deliberare sulla istituzione degli uffici e servizi di cui all'art. 1 del presente statuto, nonchè di deliberare su tutte le altre materie indicate nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 21.

Il presidente è nominato dal presidente generale della Confederazione su terna designata dall'assemblea dei delegati a norma del precedente art. 18.

Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente del Comitato esecutivo, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e il Comitato esecutivo.

La nomina del presidente non ha effetto se non viene approvata a termine di legge.

L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

Il Comitato esecutivo:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera h) dell'art. 4;

d) delibera a norma dell'art. 25 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione di Biella ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale istituita presso l'Unione provinciale e, successivamente, alla Confederazione.

Art. 25.

Il Comitato esecutivo ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, nonchè da quelle dell'Unione provinciale, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dal Comitato esecutivo debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

Il Consiglio direttivo ha facoltà di proporre alla Giunta federale dell'Unione provinciale, che decide in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti, i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere alla Giunta federale e successivamente alla Confederazione, e contro quelli di espulsione di ricorrere alla Confederazione.

In ogni caso è ammesso, in ultima istanza, ricorso al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal presidente generale della Confederazione su proposta del Consiglio direttivo. Le condizioni di nomina e la durata del mandato, nonchè la relativa retribuzione, sono stabilite dalla Confederazione, a norma dello statuto confederale.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni

degli organi della Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento della Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del decreto Reale previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **640.**

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. **3428.**

Nomina di una Commissione per l'esame delle norme che regolano il conferimento delle onorificenze degli Ordini Mauriziano e della Corona d'Italia, per un più rigoroso assetto delle norme stesse.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

GENERALE GRAN MASTRO

DELL'ORDINE DEI SS. MAURIZIO E LAZZARO

Volendo dare alle norme che debbono regolare e disciplinare la concessione delle onorificenze negli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, una più precisa e rigorosa corrispondenza alla natura e alla varietà delle concessioni stesse, accrescendo loro il decoro e la dignità dell'alto fine cui sono destinate, con una procedura e con una convenienza di criteri più adeguata al presente organismo dello Stato;

Sentiti il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e il Nostro Primo Segretario per l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' nominata una Commissione con l'incarico di esaminare il complesso delle norme particolari che regolano, in base agli Statuti fondamentali degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, la concessione delle onorificenze relative, nonchè tutta la materia regolamentare e procedurale, in rapporto alle nomine stesse, presentate dai singoli Dicasteri dello Stato, e di fare le proposte che crederà utili ad un più rigoroso e conveniente assetto delle norme medesime.

La Commissione sarà composta, oltre del Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero Mauriziano, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, che ne sarà Presidente, dei seguenti membri:

S. E. il Sottosegretario di Stato per la Presidenza, on. comm. Francesco Giunta;

S. E. il Sottosegretario di Stato per l'interno, on. commendatore Michele Bianchi;

S. E. Thaon di Revel duca cav. Paolo, consigliere dell'Ordine Mauriziano;

S. E. Grandi cav. avv. Dino, consigliere dell'Ordine Mauriziano;

S. E. Tittoni cav. avv. Tommaso, consigliere dell'Ordine Mauriziano;

Lanza prof. gr. uff. Domenico, direttore generale del Gran Magistero Mauriziano, segretario del Consiglio degli Ordini.

Il Nostro Primo Segretario per il Gran Magistero è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. BOSELLI.

Registrato al Controllo generale, addì 13 dicembre 1928 - Anno VII
Registro decreti, n. 21, pag. 164-165. — Il direttore: BOSCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 146. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **641.**

REGIO DECRETO 4 febbraio 1929, n. **148.**

Approvazione della convenzione 10 gennaio 1929 per la concessione al comune di Padova dell'esercizio dell'esistente tramvia extra-urbana a trazione elettrica da Tencarola a Villa di Teolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 agosto 1911, n. 1014, col quale fu accordata alla « Società anonima elettrovia euganea » la concessione di costruire ed esercitare a trazione elettrica una tramvia da Tencarola a Villa di Teolo;

Visto l'art. 23 della convenzione 18 aprile 1911 al suddetto decreto Reale allegata;

Visto l'atto in data 14 marzo 1927 di scioglimento della Società medesima e ritenuto che per l'art. 6 della predetta convenzione la Società stessa è decaduta di pieno diritto dalla concessione suindicata;

Vista la domanda 20 aprile 1928 - Anno VI, presentata dal comune di Padova per ottenere la concessione dell'esercizio della tramvia di cui sopra;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 gennaio 1929 - Anno VII, fra il delegato del Ministero delle comunicazioni, in rappresentanza dello Stato, ed il rappresentante del comune di Padova, per la concessione al medesimo, senza sussidio governativo, dell'esercizio della esistente tramvia extra-urbana a trazione elettrica da Tencarola a Villa di Teolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 281, foglio 143. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 642.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3311.

Aggregazione al comune di Tremosine della frazione Campione del comune di Tignale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Campione, ora appartenente al comune di Tignale, è aggregata al comune di Tremosine.

Art. 2.

Il confine fra i comuni di Tignale e di Tremosine è delimitato in conformità della pianta planimetrica vistata in data 9 dicembre 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Brescia.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al prefetto di Brescia è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Tignale e di Tremosine in dipendenza della modificazione di circoscrizione disposta con il presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 249. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 643.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1928, n. 3312.

Aggregazione del comune di Rivarone, nonchè della parte della frazione Fiondi dipendente dal comune di Pietra Marazzi, al comune di Bassignana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Rivarone è aggregato al comune di Bassignana.

Art. 2.

Al comune di Bassignana è aggregata inoltre la parte della frazione Fiondi ora appartenente al comune di Pietra Marazzi e delimitata in conformità della pianta planimetrica vistata in data 26 ottobre 1928 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Alessandria.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Il prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, determinerà le condizioni dell'aggregazione del comune di Rivarone al comune di Bassignana e provvederà altresì al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra quest'ultimo Comune e quello di Pietra Marazzi in dipendenza della modificazione di circoscrizione di cui all'art. 2 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 250. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 644.

REGIO DECRETO 29 novembre 1928, n. 3313.

Riunione dei comuni di Priò, Vervò, Vion e Três in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Três ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Priò, Vervò, Vion e Très sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Très ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 280, foglio 251. — Sirovich.

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1929.

Modificazioni ed aggiunte al decreto Ministeriale 20 novembre 1926, relativo al rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
D'ACCORDO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 20 novembre 1926 che reca le norme per il rilascio dei certificati di abilitazione a disimpegnare il servizio radiotelegrafico a bordo delle navi mercantili;

Visto il decreto Ministeriale 2 aprile 1927 che reca norme complementari per il rilascio dei suddetti certificati;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1927 che estende le disposizioni per il rilascio dei certificati suddetti ai militari della Regia finanza;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto Ministeriale 20 novembre 1926, è modificato come segue:

« Le Commissioni si raduneranno, a cominciare dal primo giorno del mese, esclusi i festivi, nei mesi di gennaio e ottobre presso la Scuola del Varignano e nei mesi di febbraio e novembre presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale, telegrafica e telefonica) di Roma.

« Dal 1930 in poi saranno tenute durante ciascun anno due sessioni di esame, e cioè una nel mese di gennaio presso la Scuola del Varignano e una nel mese di giugno presso l'Istituto sperimentale delle comunicazioni (Sezione postale, telegrafica e telefonica) di Roma ».

Art. 2.

A parziale deroga di quanto è disposto dall'art. 7, comma 3°, del decreto Ministeriale 20 novembre 1926, ai candidati dichiarati non idonei che intenderanno presentarsi all'esame di riparazione non è fatto più obbligo di sostenere il detto esame nella stessa sede di quello precedente.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro per le comunicazioni:
Ciano.

p. *Il Ministro per la marina*:
Sirianni.

(496)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Mario Frola a segretario della dipendente Unione industriale fascista della provincia di Vercelli;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Mario Frola e segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Vercelli.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
Mussolini.

(491)

DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1929.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ronciglione e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 21 gennaio 1897, n. 43;

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria;

Considerata l'urgenza di riordinare l'amministrazione della Cassa di risparmio di Ronciglione;

Decreta:

Articolo unico.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Ronciglione è sospeso dall'esercizio delle proprie funzioni ed il gr. uff. ing. Emilio Venezian è nominato commissario straordinario dell'Istituto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 2 febbraio 1929 - Anno VII

Il Ministro: MARTELLI.

(495)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Verona.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del sig. Antonio Pellizzari a presidente del dipendente Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Verona;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del signor Antonio Pellizzari a presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori di Verona.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(489)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Nuoro.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Machiavelli a presidente della dipendente Federazione provinciale di Nuoro;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. avv. Giuseppe Machiavelli a presidente della Federazione provinciale degli agricoltori di Nuoro.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(490)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina del presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catania.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del comm. avv. Giuseppe Sollima a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catania;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina del comm. avv. Giuseppe Sollima a presidente della Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Catania.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(492)

DECRETO MINISTERIALE 8 febbraio 1929.
Approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, approvato con R. decreto 7 ottobre 1926, n. 1804;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dei presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino;

Ritenuto che tali nomine sono avvenute con l'osservanza delle norme statutarie e che le persone nominate rivestono i requisiti di legge;

Di concerto col Ministro per l'interno;

Decreta:

E' approvata la nomina dei seguenti presidenti dei tre Sindacati provinciali dipendenti dalla Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino:

1° signor Tommaso Cerchione, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti;

2° signor Francesco Gambacorta, presidente del Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori;

3° signor Beniamino Bruno, presidente del Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Roma, addì 8 febbraio 1929 - Anno VII

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

(493)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS. Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina », in Modica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto Ministeriale 18 agosto 1928 con il quale si prorogava al 31 dicembre 1928 il termine assegnato per il compimento dei suoi lavori al commissario incaricato, ai sensi del R. decreto 26 aprile 1923, n. 976, della temporanea gestione delle Opere pie « Infanzia abbandonata », « SS. Rosario » e « Conservatorio Polara Landolina » di Modica;

Vista la proposta del prefetto di Ragusa;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Visto il citato R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per il compimento dei suoi lavori è prorogato fino al 1° aprile 1929.

Il prefetto di Ragusa è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 5 febbraio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 40.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 febbraio 1929 - Anno VII

Francia	74.67	Belgrado	33.65
Svizzera	367.68	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.793	Albania (Franco oro)	368 —
Olanda	7.657	Norvegia	5.10
Spagna	300.25	Russia (Cervonetz)	98 —
Belgio	2.657	Svezia	5.115
Berlino (Marco oro)	4.537	Polonia (Sloty)	214.75
Vienna (Schillinge)	2.687	Danimarca	5.105
Praga	56.58		
Romania	11.47	Rendita 3.50 %	71.525
Peso Argentino Oro	18.25	Rendita 3.50 % (1902)	66.40
Peso Argentino Carta	8.03	Rendita 3 % lordo	45 —
New York	19.092	Consolidato 5 %	82.625
Dollaro Canadese	19.04		
Oro	368.39	Obbligazioni Venezie 3.50 %	75 —